

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

In attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 ottobre 2019 di Mutua Tre Esse Soluzioni e Servizi per la Sanità - Società Cooperativa - è costituita la **Cassa di Assistenza per la salute di cani e gatti TRE ESSE PET** aperta ai **proprietari di animali domestici come cani e gatti** (in seguito denominata "Cassa").

La Cassa è costituita come Associazione Non Riconosciuta ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile.

La Cassa è retta dal presente Statuto e dal Regolamento nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

La Cassa non ha scopo di lucro; opera in regime totalmente convenzionato con Mutua Tre Esse Soluzioni e Servizi per la Sanità - Società Cooperativa - ed ha sede in Milano. La durata è illimitata.

Articolo 2 - Scopo

La Cassa opera allo scopo di erogare ai soggetti indicati all'Art.1, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni di assistenza veterinaria, con l'ordinamento, gli organi e le prestazioni stabiliti dal presente Statuto e definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Aderenti

Possono iscriversi alla Cassa come Aderenti le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, proprietari e/o detentori di cani e gatti forniti di attestazione di identificazione tramite microchip e/o di registrazione dei propri animali.

Articolo 4 - Iscritti beneficiari (Assistiti)

Sono i cani e i gatti forniti di attestazione di identificazione tramite microchip e/o di registrazione.

Articolo 5 - Iscrizione durata e recesso

L'iscrizione alla Cassa deve essere richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento.

La domanda di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'Aderente delle norme del presente Statuto e del Regolamento che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e delle garanzie prestate; la piena ed incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive applicazioni e/o modificazioni.

La durata dell'iscrizione è **biennale** esclusa l'eventuale frazione di anno al momento della iscrizione.

Il recesso dell'Aderente può avvenire:

1. per comunicazione con lettera Raccomandata entro il 30 settembre del periodo biennale di scadenza, esclusa la frazione di anno;
2. per vendita e/o decesso dell'animale opportunamente documentata.

Articolo 6 - Entrate

La Cassa provvede ai propri scopi con:

- a) i contributi versati dagli Aderenti;
- b) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi;
- c) gli importi versati a titolo di quota di registrazione (una tantum) di ciascuna protezione;
- d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- e) ogni altro provento che spetti o affluisca alla cassa a qualsiasi titolo.

Articolo 7 - Contributi

I contributi annuali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e vengono determinati anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo e devono essere versati con le modalità deliberate dallo stesso organo statutario.

Articolo 8 - Quota di registrazione (una tantum)

La quota di registrazione (una tantum) è dovuta alla Cassa quando si attiva una protezione (PetProtection) per la prima volta, ed è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

TRE ESSE PET Cassa di Assistenza per la Salute di Cani e Gatti

Sede Legale: Via degli Scipioni 6, 20129 Milano – Direzione Operativa: Foro Buonaparte 12, 20121 Milano
Tel: +39 02 5004 3804 – Fax: +39 02 8359 1163 – E-mail: info@treessepet.it – Internet: www.treessepet.it
C.F. 97857410159

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Gli eventuali residui attivi di un esercizio sono riportati a nuovo in quello successivo. È fatto espresso divieto di distribuire avanzi di gestione, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 - Prestazioni

Le prestazioni veterinarie hanno carattere esclusivamente economico e vengono fornite nei limiti dei Piani Sanitari in vigore.

Le prestazioni sanitarie devono essere adeguate ai mezzi finanziari disponibili. Nel rispetto di tale principio, i limiti, le condizioni e le modalità di erogazione sono regolamentati dai Piani sanitari come definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dai programmi di protezione (PetProtection) in vigore e dal Regolamento, purché vi sia continuità e regolarità nei versamenti contributivi.

Sono in ogni caso escluse, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, le spese sostenute riferite agli eventi insorti anteriormente alla decorrenza dell'adesione alla Cassa.

Articolo 12 - Perdita della qualifica di Aderente

La qualifica di Aderente si perde per uno dei seguenti motivi:

- 1) quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica;
- 2) per recesso;
- 3) per morosità nel versamento dei contributi alla Cassa;
- 4) quando l'Aderente non osservi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di cui al precedente punto 4) la perdita della qualifica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Organi della Cassa

Gli Organi della Cassa sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 14 - Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli Aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Aderenti, ancorché non intervenuti.

Gli Aderenti sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale, mediante avviso scritto trasmesso con lettera raccomandata, via telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In alternativa, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli Aderenti.

L'Assemblea delibera sul bilancio annuale, sugli indirizzi e le direttive della Cassa, sulle modifiche allo Statuto ed al Regolamento e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza, la stessa Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige, su apposito libro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal primo comma dell'articolo 21 Cod. Civ. anche in caso di delibera di modifica dello Statuto e del Regolamento.

Gli Aderenti che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Aderente avente diritto al voto. Ad ogni Aderente non può essere conferita più di una delega.

TRE ESSE PET Cassa di Assistenza per la Salute di Cani e Gatti

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette Consiglieri nominato dal C.d.A. di Mutua Tre Esse, Soluzioni e Servizi per la Sanità, Società Cooperativa.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

Eventuali compensi ai membri del Consiglio sono deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sue riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Cassa nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni della Cassa, anche a terzi, riguardanti l'incasso ed il pagamento di somme, dovranno essere sottoscritte dal Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Collegio dei Sindaci

La gestione della Cassa è controllata dal Collegio dei Sindaci nominato dal C.d.A. di Mutua Tre Esse Soluzioni e Servizi per la Sanità, Società Cooperativa composto da tre membri e due supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni. Tale nomina è facoltativa.

Articolo 18 - Scioglimento

Lo scioglimento della Cassa è deliberato dal C.d.A. di Mutua Tre Esse Soluzioni e Servizi per la Sanità, Società Cooperativa che provvederà alla nomina di un liquidatore o di più liquidatori se ritenuto necessario.

Articolo 19 - Controversie

Per tutte le controversie sociali tra il Costitutore e gli Aderenti, è competente il Foro di Milano.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile nonché le disposizioni di leggi speciali, in particolare in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.